

Comune, l'altro al Direttore Demaniale del Circolo, il terzo essere unito agli atti della Commissione, alla quale spetterà di fare gli opportuni incumbenti, onde i terreni ceduti siano prontamente accollonati ai Comuni concessionari.

Art. 23. Le spese di contrattazione, di stipulazione degli atti e di tre copie dei medesimi in carta da bollo, oltre quella per l'insinuazione, saranno a carico dei Comuni. I diritti dovuti per questa formalità cadranno a peso delle Finanze. Le spese poi occorrenti per la delimitazione dei terreni e piantamento dei termini saranno sopportate per una metà dai Comuni e per l'altra metà dalle Finanze. Essi saranno tassati secondo il disposto dall'art. 8 del Regolamento forestale 4 novembre 1851 per quanto riguarda gli Ufficiali di questa Amministrazione, e secondo quelli dell'art. 6 della Istruzione 16 agosto 1853 per quelli del censimento.

Art. 24. Le disposizioni del presente Regolamento non essendo applicabili che ai Comuni rurali dell'Isola, si determineranno con speciali provvedimenti i compensi da accordarsi alla Città di Cagliari, ed a quelle altre che, mediante la produzione di giusti titoli, saranno nel caso di provare fondati diritti all'ademprivo di legnare su proprietà demaniali determinate; non prima però che siasi provveduto agli assegnamenti a favore dei Comuni nei di cui territori sono situati i boschi sui quali le Città suddette pretendono aver diritto.

13.5. Legge 4 gennaio 1863, n. 1105

Approvazione della Convenzione per la concessione di strade ferrate nell'Isola di Sardegna

Art. 1. È approvata la Convenzione coll'annesso Capitolato in data del 14 luglio 1862, intesa fra i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio, ed il Signor Gaetano Semenza di Londra, contraente in nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, relativa alla concessione di strade ferrate nell'Isola di Sardegna.

Art. 2. Per gli effetti di cui all'art. 8 della predetta Convenzione è fatta facoltà al Governo di scorporare dalla massa dei terreni ademprivili in Sardegna, compresi quelli conosciuti sotto la denominazione di *Cussorgie*, ettari 200 mila da assegnarsi in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'Isola.

Art. 3. La scorporazione dei terreni di cui sopra si farà, dividendo in due lotti di qualità e valore eguali i terreni ademprivili situati nella giurisdizione di ciaschedun

Comune. La sorte deciderà quale debba essere la porzione da assegnarsi ai Concessionari.

Art. 4. Il riparto sarà fatto coll'opera di tre periti, dei quali l'uno rappresenterà i concessionari, un altro i Comuni, il terzo sarà nominato d'Ufficio dal Ministro d'agricoltura e commercio.

Il perito per conto dei Comuni sarà nominato dalla riunione dei Sindaci che compongono il distretto mandamentale a maggioranza assoluta di voti, ed in caso che non si ottenesse la maggioranza suddetta, dalla Deputazione Provinciale.

Art. 5. Dopo l'estrazione a sorte, e l'arbitramento fatto dai periti sarà per Decreto del Prefetto reso immediatamente esecutorio.

Art. 6. Se la porzione per tal modo assegnata ai Concessionari non risultasse di ettari 200 mila, o vi fosse eccedenza, le Deputazioni Provinciali delibereranno riunite, come e per quali terreni parimente ademprivili debba farsi l'aumento o la diminuzione.

Art. 7. I decreti dei Prefetti di cui all'art. 5, corredati delle relative perizie e verbali avranno forza di atti pubblici, e sulla loro presentazione avrà luogo la relativa mutazione di proprietà in catasto.

Art. 8. Le spese occorrenti alla scorporazione e riparto dei terreni ed alla fissazione dei limiti restano a carico dei Concessionari.

Art. 9. Con legge soppressiva degli ademprivili si provvederà ai diritti dei Comuni e dei Cussorgiali ed altri utenti mediante la cessione ad essi dei rimanenti terreni ademprivili in quelle proporzioni e con quelle prescrizioni ed oneri che saranno stabiliti dalla stessa legge.

CONVENZIONE

fra i signori Ministri per i Lavori Pubblici, per le Finanze e per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio del Regno d'Italia, ed il signor Gaetano Semenza di Londra, contraente a nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, per la concessione delle strade ferrate nell'isola di Sardegna.

Art. 1. È accordata al signor Gaetano Semenza di Londra ed ai consoci da lui rappresentati signori Guglielmo Lefaux, Giacomo White (m. p.), Enrico Lind, Vincenzo Mazini, Riccardo Combert, Fabbricotti Bernardo e Giuseppe Mackrill Smith, pure di Londra, la concessione delle seguenti linee di strade ferrate nell'isola di Sardegna:

1. da Cagliari ad Iglesias;
2. da Cagliari ad Oristano;

3. da Oristano ad Ozieri;
4. da Ozieri a Porto Torres per Sassari;
5. da Ozieri a Terranova o Golfo degli Aranci.

Art. 2. I termini per il compimento della costruzione delle varie sopradette linee sono fissati come segue:

1. per quella da Cagliari ad Iglesias, il 1° febbraio 1865;
2. per quella da Cagliari ad Oristano, il 1° giugno 1865;
3. per quella da Sassari a Porto Torres, il 1° febbraio 1865;
4. per quella da Ozieri a Terranova o Golfo degli Aranci, il 1° luglio 1866.

Le altre linee o sezioni di linee dovranno essere compiute nel periodo di sei anni dalla data della legge che approva la seguente convenzione.

Nei termini come sopra fissati per il compimento della costruzione dovrà essere attivato l'esercizio sulle rispettive linee o sezioni di linee contemplate nella presente.

Art. 3. La durata della concessione è stabilita in anni 99 a partire dal 1° gennaio 1863.

Art. 4. I concessionari si obbligano a costituire nel termine di mesi sei e nelle forme prescritte dalle leggi una società anonima la quale assuma gli obblighi ed i diritti portati dalla presente convenzione.

Art. 5. La sede della società sarà nella capitale del Regno d'Italia.

Art. 6. La società è autorizzata a realizzare per un terzo almeno in azioni e per il rimanente in obbligazioni il capitale necessario per l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 7. Lo Stato garantisce per tutta la durata della concessione un annuo prodotto netto di lire novemila per ogni chilometro di strada in esercizio.

Nella determinazione dei compensi, che in vista dell'accordata garanzia potessero essere dovuti alla società, le spese di manutenzione e di esercizio saranno tassate al 50 per cento degli introiti.

Però per i primi cinque anni immediatamente successivi all'apertura di ciascuna linea o sezione di linea, qualora il prodotto lordo dell'esercizio sulla medesima non superi la misura di lire diecimila al chilometro, le spese prementovate saranno valutate ai due terzi del vero prodotto lordo verificatosi.

Art. 8. Sono ceduti alla società a titolo di sussidio 200 mila ettari di terreni adempivili nell'Isola di Sardegna, nello stato in cui si trovano, sotto le condizioni e norme di cui nell'annesso capitolato.

Art. 9. I concessionari all'atto di firmare la presente convenzione hanno fatto con-

stare di aver depositato a titolo di cauzione primordiale nella Cassa dei Depositi e prestiti la somma di lire cinquecento mila in rendita dello Stato al valor nominale.

Art. 10. Essi dovranno inoltre, entro tre mesi dalla data della legge d'approvazione della presente, depositare per cauzione definitiva la somma di tre milioni in rendita come sopra, includendovi il deposito provvisorio.

Questa cauzione rimarrà nelle Casse dello Stato per una metà finché non siano aperti all'esercizio almeno centocinquanta chilometri di strada; per il rimanente fino alla compiuta costruzione di tutte le strade contemplate nella presente.

Qualora però i concessionari non completino la cauzione definitiva di tre milioni di cui nel presente articolo, o non adempiano al prescritto dell'art. 4, la somma di lire 500.000 depositata a titolo di cauzione primordiale, secondo l'art. 9, sarà perduta dai concessionari, i quali si avranno per decaduti dalla concessione, e si devolverà alle finanze dello Stato.

Art. 11. Le linee di strade di ferro contemplate nella presente concessione saranno costrutte nel modo, possedute ed esercitate con tutti quei diritti ed obblighi che risultano dalla presente, dall'annesso capitolato, dalle leggi in vigore ed in particolare dalla Legge 20 novembre 1859 in quanto il presente atto e l'annesso capitolato esplicitamente non vi derogano, ne' venga altrimenti stabilito per future disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 12. A parità di condizioni, e durante la di lei concessione, la società godrà del diritto di prelazione per tutte le linee di strada ferrata, che in diramazione da quelle contemplate nella presente si dovessero aprire nell'isola, sempre che dichiararsi di accettare le condizioni proposte da altri offerenti entro quattro mesi dal giorno in cui queste le saranno state notificate.

Art. 13. Ove nel termine fissato al compimento dei lavori della sezione di strada di cui al n. 5 dell'art. 1 non fosse reso praticabile, a cure e spese dello Stato, ai bastimenti di forte tonnellaggio il porto di Terranova, la società dovrà spingere la linea fino al Golfo degli Aranci, dove sarà stabilito uno sbarcatoio per i viaggiatori e per le merci.

Art. 14. Per il corso di dieci anni a partire dalla data della presente convenzione i concessionari potranno immettere in franchigia di dazio, o di qualsivoglia altro diritto, il ferro, i regoli, le locomotive, i tenders, i vagoni, gli strumenti, i metalli e generalmente tutto ciò che è necessario alla costruzione, esercizio e mantenimento delle ferrovie concesse.

L'esercizio di questo diritto sarà determinato dal Ministro delle finanze con apposito regolamento, sentiti i concessionari.

Art. 15. L'imposta territoriale che la società pagherà allo Stato per i terreni e fabbricati che avrà acquistati per la costruzione delle proprie strade sarà valutata in base ai catasti vigenti all'epoca dell'acquisto.

Art. 16. La società potrà trasportare gratuitamente sulle proprie linee le lettere ed i pieghi riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle ferrovie che le sono concesse.

Art. 17. Tutti i contratti ed atti qualsiasi che la società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione ed esercizio delle linee concesse saranno soggetti al diritto fisso di una lira italiana, ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registro.

Art. 18. I concessionari sino a costituzione della società anonima eleggono domicilio presso la casa bancaria fratelli Bolmida in Torino.

Art. 19. La presente convenzione firmata in doppio originale dalle parti contraenti non sarà né definitiva né valida se non dopo essere stata approvata per legge.

Articolo addizionale. La società dichiara di assumere gl'impegni che per la compilazione degli studi delle ferrovie dell'Isola risultino a carico delle Province di Cagliari e di Sassari dalla convenzione del 10 dicembre 1860.

CAPITOLATO

Annesso alla Convenzione in data 14 luglio 1862, stipulata fra i Ministri dei Lavori Pubblici, per le Finanze e per l'Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia, ed il signor Gaetano Semenza, in nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati.

(Omissis)

CAPO V — Stipulazioni diverse

Art. 32. I boschi compresi negli ettari 200 mila di terreno già ademprivile che verranno assegnati alla Società concessionaria non potranno essere recisi, disboscati, o dissodati senza l'adempimento delle formalità prescritte per i boschi comunali dalle disposizioni forestali in vigore nell'isola o che saranno sancite per forza di future leggi.

Art. 33. Nelle Comunità in cui esistono dei terreni contemplati nella presente concessione, verrà formata una Commissione composta dal sindaco o suo delegato, da un perito nominato dalla Società e dall'agente forestale del Distretto o del Circondario, la quale dovrà procedere alla visita dei terreni e boschi concessi, e proporre quali devono essere conservati d'alto fusto, quali messi a ceduo, e quali ridotti a domestica coltura.

Le proposte della Commissione saranno rese esecutorie da Decreto della Prefettura.

Art. 34. La Società concessionaria avrà obbligo di governare secondo i principii di

sana economia forestale i boschi designati dalla Commissione a rimanere tali, conservando l'alto fusto, coltivando i sugheri ed introducendo la coltura a ceduo.

Art. 35. Sarà egualmente obbligo della Società di ridurre a coltura domestica entro il più breve termine possibile, e non oltre gli otto anni, a far tempo dalla finale collaudazione delle ferrovie, i terreni designati in conformità dell'art. 33, come suscettibili di coltivazione.

Art. 36. La Società non potrà, durante la costruzione delle strade, a lei concesse, alienare in tutto o in parte i terreni ceduti, né tagliare i boschi d'alto fusto, se non farà prima constare alla *Prefettura della Provincia* di avere speso nella costruzione delle ferrovie il triplo del prezzo che sarà per ricavarsi dalla vendita, o il triplo del prezzo attribuito ai boschi da tagliarsi, dalla perizia contemplata dagli articoli 4 e 5 della legge. Essa sarà soggetta per tutto ciò che si riferisce al possesso, al godimento od all'alienazione di quei terreni alle tasse fissate dalle leggi generali dello Stato.

Art. 37. Le vendite dei terreni che potrà occorrere alla Società di fare, saranno vincolate alle condizioni, come sopra, alla medesima imposta.

13.6. Legge 23 aprile 1865, n. 2252

Abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nell'Isola di Sardegna

Art. 1. Tutti gli usi conosciuti nell'isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi, nonché i diritti di cussorgia sono aboliti.

Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune.

Art. 2. Detratti gli ettari duecentomila assegnati con Legge 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie Sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell'isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però:

- 1) che i Comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti, diritti di ademprivio o di cussorgia;
- 2) che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incoltume